

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCCIARELLI DUCCI**

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	197
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3080)	197
PRESIDENTE	197, 198, 200, 201, 202
BIONDI	200
BRESSANI, <i>Relatore</i>	197, 200
DI PRIMIO	199
D'IPPOLITO	198, 202
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	200, 202
LUZZATTO	199
TUCCARI	199
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	202

Sostituzioni.

PRESIDENTE. I deputati D'Ippolito e Tagliaferri sostituiscono rispettivamente i deputati Ingrao e Macaluso per il provvedimento all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Le Commissioni V e VII hanno fatto pervenire il loro parere favorevole.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Il titolo del provvedimento in esame è « provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del ministero della difesa ». Si tratta di dipendenti, in prevalenza salariati, del ministero della difesa, che sono cessati dal servizio in un periodo di tempo compreso fra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1959; un periodo, quindi, di circa dieci anni, durante il quale è intervenuta

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

negli arsenali militari una sensibile riduzione del personale non di ruolo. Questa cessazione dal servizio formalmente è dipesa dal mancato rinnovo del contratto — si trattava di contratto a termine — o è intervenuta in virtù di iniziative dei lavoratori a seguito di provvedimenti di esodo volontario.

Ma essa ha creato conseguenze di carattere umano, sul piano personale e su quello familiare, che il Parlamento aveva già valutato, e particolarmente il Senato con l'ordine del giorno del 22 febbraio 1967 nel quale si invitava il Governo a presentare il disegno di legge, che oggi esaminiamo e che il Senato ha approvato, introducendo alcune modifiche al testo presentato dal Governo.

Il disegno di legge consta di 7 articoli. Con il primo si identifica il personale che ha titolo a beneficiare delle provvidenze. Si tratta di impiegati ed operai non di ruolo del ministero della difesa che, nel periodo considerato, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o in quanto si sono avvalsi dell'esodo volontario, prevedendo il mancato rinnovo del contratto o il trasferimento in sedi disagiate. A questo personale sarà corrisposto il trattamento pensionistico a carico dello Stato, che il personale medesimo avrebbe conseguito se il rapporto, invece di interrompersi, fosse continuato e fosse divenuto di ruolo. L'articolo 2 prevede la reversibilità del trattamento pensionistico secondo le norme generali. Si prevede l'ipotesi che sia intervenuta la morte dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge e si stabilisce che, in questo caso, l'anzianità utile ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità comprenda sia il periodo di servizio sia il numero di anni necessari per giungere al limite massimo di età previsto dalla legge sulle pensioni, a meno che la morte non sia intervenuta prima. In questo caso, si tiene conto degli anni che vanno fino alla data di morte.

L'articolo 3 è un'applicazione delle norme comuni sull'assicurazione obbligatoria di vecchiaia e malattia per coloro che non abbiano raggiunto il minimo pensionabile.

L'articolo 4 prende in considerazione quegli impiegati ed operai che, dopo la cessazione dal servizio presso il ministero della difesa, non abbiano assunto altro impiego o lavoro dipendente che dia titolo a pensione. Queste unità di personale vengono ad avere un altro trattamento oltre quello già previsto: cioè un trattamento rispondente alla indennità di esodo involontario, come dalla legge del 1955, maggiorato, in ragione della svaluta-

zione della moneta, del 30 per cento. Si tratta di tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni di servizio più una somma per gli anni eccedenti al sesto anno.

All'articolo 5 si prevede la esclusione dall'applicazione di questi benefici per coloro che siano stati dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, con il riconoscimento del periodo di intervallo intercorso tra il servizio al Ministero della difesa e la assunzione presso altre amministrazioni dello Stato. L'articolo 6 dispone le operazioni procedurali per l'accoglimento dei benefici. L'articolo 7, infine, prevede la copertura finanziaria in lire 3.500 milioni. Il Relatore raccomanda, quindi, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Vorrei, innanzitutto, congratularmi con il collega onorevole Bressani per la sua sintesi. Noi siamo d'accordo con il provvedimento, anche se non condividiamo quanto è stato detto nella relazione al Senato. Noi riteniamo, infatti, che l'atto compiuto dal Governo di allora sia stato un atto profondamente illegittimo e che abbia rivestito il carattere discriminatorio più feroce nei confronti dei dipendenti degli stabilimenti Difesa, di cui ci occupiamo: anche se ovviamente allo stato attuale delle cose, non è questo il dato fondamentale. Quello che ci interessa sottolineare è come di fronte a questo atto illegittimo vi sia stato un grosso movimento nel paese. Innanzitutto, da parte dei lavoratori interessati che, per tanti anni, non hanno cessato un sol giorno di battersi. Né abbiamo difficoltà a riconoscere che questo movimento è stato ampiamente sostenuto e dal partito comunista italiano e da alcuni uomini di governo. Per quanto attiene il provvedimento in sé, anche se esso ripara in misura notevole ai danni arrecati ai lavoratori, contiene, tuttavia, dei limiti molto seri, sia per quanto riguarda il riconoscimento del diritto al ritorno al posto di lavoro, sia per quanto riguarda i limiti temporali, che escludono dai benefici lavoratori precedentemente licenziati. Sia, infine, perché vengono escluse alcune categorie quali quelle dei ruoli speciali transitori. Vi sono dei limiti, quindi, e la legge potrebbe eventualmente essere migliorata. Ma allo stato attuale delle cose riteniamo sia meglio approvarla così com'è, perché un suo ulteriore rinvio potrebbe essere foriero di im-

prevedibili sviluppi, che porterebbero difficoltà notevoli nei confronti della stragrande maggioranza dei lavoratori che, comunque, rientrano nel provvedimento che viene presentato. Questo in linea generale. In particolare, ci riserviamo di chiedere spiegazioni e chiarimenti e di intervenire, per quanto attiene più specificamente l'articolato della legge.

DI PRIMIO. Nella passata legislatura io sono stato il relatore della legge, che riguarda il condono dei provvedimenti disciplinari a carico di alcuni statali. In quella sede, sorse il problema della riparazione del torto subito da questi impiegati ed operai della Difesa che, nel 1953-54, furono licenziati oppure non fu loro rinnovato il contratto di lavoro dal Ministero della difesa. E questo per ragioni di carattere eminentemente politico. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole D'Ippolito. Esisteva un obbligo di riparazione dello Stato del torto che questi operai ed impiegati avevano subito. E a questo che si è pensato con la presentazione dell'articolato di questa proposta di legge. Dare, cioè, la possibilità a questi lavoratori licenziati di poter riacquisire i diritti perduti, ove fosse chiaramente accertato il carattere politico del provvedimento disciplinare assunto nei loro confronti. Parecchie considerazioni indussero, tuttavia, la I Commissione della Camera di quel periodo a respingere questa impostazione. In modo particolare, il lungo tempo trascorso dal 1953, quando, cioè, il licenziamento avvenne, il che rendeva anche praticamente impossibile da un punto di vista istruttorio l'accertamento delle cause del licenziamento.

Alla fine della legislatura, si pensò ad un provvedimento come questo, che viene oggi al nostro esame. Da questo punto di vista, i socialisti sono pienamente d'accordo con l'impostazione, che è stata data al problema, e ci risulta che anche le categorie interessate sono pienamente d'accordo con la soluzione, che si vuol dare alle loro aspirazioni. C'è, è vero, la situazione particolare degli appartenenti ai ruoli transitori, che è stata omessa. Vorrei presentare, in questo senso, un emendamento: tuttavia, se il parere della Commissione fosse quello di respingere l'emendamento, per le considerazioni già svolte dal collega onorevole D'Ippolito, per giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, sono pronto a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, che impegni il Governo sull'argomento.

TUCCARI. Brevissimamente per sottolineare come questo provvedimento, che ha già incontrato l'unanimità dei consensi per il suo carattere riparatore, sia allo stesso tempo un'occasione importante per la Commissione di riconsiderazione che tutti i provvedimenti disciplinari presi contro pubblici dipendenti del Ministero della difesa, ed in particolare per le categorie operai, sono stati illegittimi. Questi due elementi, profondamente nuovi, sono anche la testimonianza dei tempi profondamente mutati rispetto a quelli che videro la discriminazione: oggi c'è la stabilità del posto di lavoro conquistata dagli operai, che per troppo tempo avevano accettato con rassegnazione, come fosse un fatto naturale, la discriminazione. A questo ha concorso naturalmente l'organizzazione sindacale che si è battuta per dare a questi lavoratori un preciso trattamento giuridico. Vorrei anche sottolineare che gli operai soprattutto sono stati in tutte le circostanze più delicate la struttura portante dell'attività degli stabilimenti militari. Ed è certamente in relazione alla tenacia delle lotte ed all'ampiezza di vedute con cui i sindacati, per molti stabilimenti militari, da Venezia a Taranto a Messina, hanno saputo impostare i termini di conversione di questa industria in industria di pace. Quindi, in relazione a questo respiro che hanno saputo dare, le occasioni di licenziamento sono cadute. Negli stabilimenti militari si è aperta la strada all'esercizio dei diritti dei lavoratori. Vi era un periodo in cui il tentare di organizzare sindacati negli stabilimenti militari poteva essere motivo di provvedimenti disciplinari. Da questo punto di vista, mi permetto anch'io di fare un rilievo alla relazione molto sobria dell'onorevole Bressani dicendo che questa storia sottolinea la illegittimità democratica e politica di quelle posizioni assunte precedentemente e ci porta a constatare un diverso clima, che è di libertà democratica e di indipendenza.

LUZZATTO. Parlo per dichiarazione di voto. Da tempo noi abbiamo sollevato questo problema: proposte di legge sulla materia ho avuto l'onore di presentare come primo firmatario, e la firma che seguiva era quella dell'attuale rappresentante del Governo. Quindi, non posso che considerare come soluzione favorevole che si giunga al voto.

Nel merito, richiamo l'attenzione sull'articolo 5, per quanto riguarda il riconoscimento di pensione, che deve essere applicato in modo inequivoco e non in deroga dell'articolo 1,

Non presentiamo, quindi, nessun emendamento e votiamo a favore del disegno di legge.

BIONDI. Parlo per esprimere il voto favorevole del gruppo liberale. Le considerazioni fatte dal collega Tuccari, che ha rinverdito le predisposizioni a monte del provvedimento oggi in votazione, hanno il loro fondamento nella constatazione che non vi è premessa che non abbia la sua validità; ma dire che quello che facciamo oggi significa che in precedenza vi sia stata la volontà di altri di non realizzarlo, significa compiere un'azione di strumentalizzazione non necessaria, perché vi è oggi unanimità di pensiero e di vedute sulla necessità che la Costituzione non si fermi ai cancelli delle fabbriche o degli stabilimenti militari. L'essenziale è che una volta entrata vi resti e non crei situazioni di conflitto permanente.

Sono, quindi, favorevole al disegno di legge perché ritengo che le provvidenze previste siano valide.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

BRESSANI, *Relatore*. Vi è stata indubbiamente, come è emerso dagli interventi in discussione, una evoluzione nella disciplina del pubblico impiego, particolarmente del rapporto di lavoro degli operai, nel senso di conferire al rapporto caratteristiche di stabilità, che un tempo non aveva.

Il provvedimento del quale oggi ci occupiamo è un riflesso di questa evoluzione, che tutti apprezziamo come positiva; ma ciò non significa che il comportamento della amministrazione, quando questi gradi di evoluzione non si erano ancora raggiunti debba essere qualificato come antiggiuridico. Con questo provvedimento intendiamo semplicemente ridurre o eliminare le conseguenze negative derivanti dall'applicazione della legge in vigore nel periodo di tempo qui considerato.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore per la sintetica e pregevole relazione alla quale si è predisposto pur nella limitata conoscenza del testo-base e della relazione introduttiva al disegno di legge. Credo che nella sintesi abbia egregiamente esposto le ragioni per cui il Governo, aderendo ai voti del Senato, abbia voluto dare a questi voti una concreta attuazione ed un significato presentando un apposito disegno di legge che, nel corso del dibattito ampio

e fecondo svoltosi presso la Commissione difesa del Senato, ha subito sostanziali modifiche innovative e migliorative del testo iniziale.

Vorrei ricordare all'onorevole Di Primio che, in relazione al disegno di legge discusso in questa Commissione nella IV legislatura e poi in Aula, al Senato fu approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo « a presentare un apposito disegno di legge che prevedesse alternativamente: a) il computo degli anni di servizio prestati, con le correzioni ed aggiunte d'uso ai fini del riscatto, per l'acquisizione del diritto al trattamento di pensione; b) la corresponsione di una indennità *una tantum* in aggiunta alla liquidazione già percepita, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53 ». Abbiamo dato luogo, dopo attento studio, alla possibilità di accettare e tramutare in legge questo invito del Senato, che riecheggia un impegno altrettanto valido della Camera le cui proposte sono state ricordate dall'onorevole Luzzatto, presentando questo disegno di legge che risponde ad esigenze socialmente molto avanzate.

Non credo che sia il caso di fare la storia del passato. Questo, invece di portare ad un voto unanime potrebbe portare ad un voto di divisione. Io credo che il migliore significato politico che si possa dare a questo provvedimento, presentato il 10 giugno 1969 dal Governo allora presieduto dall'onorevole Rumor, di concerto con il Ministero del tesoro, sia quello di considerarlo come un provvedimento che serve oggi, nelle presenti mutate condizioni, a riparare ad una situazione che a quell'epoca appariva in definitiva legittima. I mutamenti sopraggiunti al primo testo base presentato dal Governo, hanno notevolmente migliorato il testo. Si potrebbe è vero da parte della Commissione I migliorarlo ulteriormente. Noi, però, non siamo favorevoli a questi miglioramenti perché — detto con tutta franchezza — essi significherebbero una ulteriore istruttoria. Mi consenta, quindi, il collega onorevole Di Primio di dirgli che sarei favorevole ad accettare nella sostanza l'impegno che egli profila nel suo emendamento, rivolgendogli nel contempo la preghiera di ritirare l'emendamento, per tramutarlo in un ordine del giorno, che il Governo si impegna ad accettare al fine di riparare all'involontaria omissione. In conclusione: nel quadro organico del provvedimento noi dobbiamo fare una accorta distinzione fra queste categorie che beneficerebbero del provvedimento e quelle che, invece, vanno sotto l'etichetta abbastanza imprecisa di ex licenziati del Ministero della difesa per non rinnovo del contratto di lavoro.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1971

Accanto a questa categoria che mi piace qui ricordare, soltanto ai fini di giustizia riparatoria e, la cui inclusione nel provvedimento, comporterebbe una cifra ragguardevole, vorrei ricordare anche gli altri 330 per esodo involontario che, tuttavia, costituiscono una parte minima. Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi di approvare questo testo immediatamente, in modo che il provvedimento sia senz'altro licenziato e pubblicato e possa aprire una nuova fase dei rapporti tra l'amministrazione statale e non soltanto i suoi ex dipendenti ma tutti i lavoratori degli stabilimenti ministeriali. Con queste finalità, ringrazio l'onorevole relatore e la Commissione, che si dispone, nella unanimità dei consensi, ad approvare questo importante provvedimento di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Primio acconsente a mutare l'emendamento in un ordine del giorno che è già stato accolto dal Governo e che recita:

« La Commissione affari costituzionali della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3080 concernente provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa, impegna il Governo a predisporre un disegno di legge che estenda le stesse provvidenze agli impiegati appartenenti ai soppressi ruoli speciali transitori (ex RST) che furono costretti a chiedere il collocamento in quiescenza o le dimissioni dal servizio in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di impiego a sedi di disagiata risistemazione ».

L'onorevole Di Primio non insiste per la votazione.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata risistemazione, è concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data

anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica.

Il trattamento di pensione previsto dal precedente comma è a totale carico dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

Il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1 è reversibile secondo le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Qualora il personale di cui all'articolo stesso sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità complessiva utile ai fini della liquidazione del trattamento di reversibilità comprende, oltre il servizio effettivamente reso all'Amministrazione, anche il periodo di tempo intercorso dalla data di cessazione dal servizio presso l'Amministrazione stessa a quella del compimento del limite massimo di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ovvero a quella del decesso, se precedente.

(È approvato).

ART. 3.

Nei confronti del personale che, in applicazione delle precedenti norme, non raggiunge l'anzianità minima occorrente per il diritto a pensione e nei confronti dei rispettivi aventi diritto, si applica la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modifiche e integrazioni.

(È approvato).

ART. 4.

Al personale di cui all'articolo 1, che successivamente alla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa non abbia assunto altro impiego o lavoro dipendente che dia comunque titolo a pensione, è concessa, in relazione al servizio effettivamente prestato presso detto Ministero, una indennità di esodo nella misura prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per cento:

L'indennità è calcolata sugli assegni fissi in godimento alla data di cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa e da

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1971

essa va detratto quanto gli interessati hanno già percepito alla data anzidetta allo stesso titolo o comunque a titolo di liquidazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei confronti di coloro i quali, dopo la cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa, abbiano assunto altro impiego o lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali o di enti pubblici.

È fatto, comunque, salvo ai fini pensionistici il riconoscimento del periodo prestato presso il Ministero della difesa, nonché del periodo di tempo intercorso tra il non rinnovo del contratto di lavoro o l'esodo e l'assunzione presso amministrazioni statali o di enti pubblici.

D'IPPOLITO. A proposito dell'articolo 5 io vorrei avere una più chiara esposizione della volontà del legislatore. Nel senso che anche se non ci riferiamo specificamente a chi deve intervenire dal punto di vista finanziario per il periodo che intercorre tra il licenziamento e l'assunzione presso la nuova amministrazione dello Stato, mi sembra che la norma possa essere interpretata nel senso di un richiamo esplicito all'articolo 1: dovrebbe cioè essere chiaro che è lo Stato che sopprime per quel periodo. Poiché il disegno di legge viene presentato dal Governo vorrei sapere se questa è l'esatta interpretazione dell'articolo 5.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far mettere a verbale questo: al Governo non sembrava che ci fossero dubbi di carattere interpretativo. Laddove in sede di Commissione difesa del Senato, per effetto della presentazione di due emendamenti dei senatori Rosa e Cipellini, fu riconosciuta la necessità di far salvo il diritto alla reintegrazione di quel periodo per il quale l'ex dipendente della Difesa non avesse potuto contrarre un nuovo rapporto di lavoro. La capienza della spesa è chiaramente ritenuta valida dalla Commissione bilancio e, quindi, non si pone neanche il problema dell'ulteriore copertura della spesa. Resta, cioè, la necessità che ai fini pensionistici il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso il Ministero difesa, nonché l'eventuale periodo intercorso tra il rinnovo del contratto presso il Ministero difesa e l'esodo o l'assunzione

verso altre amministrazioni dello Stato, siano integrati come risulta appunto dall'articolo 1: dove l'integrazione vuole salvare la continuità del periodo di contribuzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 6 e 7, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

La domanda per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli è presentata dal personale interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulla domanda provvede il Ministro della difesa, sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, dai direttori generali degli impiegati civili, degli operai e delle pensioni, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da tre rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro fra quelli che fanno parte del Consiglio di amministrazione degli impiegati e degli operai del Ministero della difesa.

La Commissione procede all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli sulla base degli atti e di ogni altro elemento da essa acquisito.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere finanziario di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvederà quanto a lire 800 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e quanto a lire 2.700 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1971

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3080).

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bresani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Di Primio, D'Ippolito, Fregonese, Galloni, Gullo, Malagugini, Ollietti, Protti, Salvoldi, Scaglia, Scaini, Senese, Spagnoli, Tagliaferri, Tucari.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO